

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione giuridica

PROVVISORIO
2005/0127(COD)

7.11.2006

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale
(COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

Commissione giuridica

Relatore: Nicola Zingaretti

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

| | Pagina |
|---|---------------|
| PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..... | 5 |
| MOTIVAZIONE..... | 11 |

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0168)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0233/2005),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 5

(5) La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale prevede misure, procedure e mezzi di ricorso di natura civile e amministrativa . Le disposizioni di questa direttiva devono essere integrate da alcune disposizioni penali sufficientemente dissuasive e applicabili su tutto il territorio della Comunità. Per contrastare efficacemente la contraffazione e la

(5) La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale prevede misure, procedure e mezzi di ricorso di natura civile e amministrativa . Le disposizioni di questa direttiva devono essere integrate da alcune disposizioni penali sufficientemente dissuasive e applicabili su tutto il territorio della Comunità. Per contrastare efficacemente la contraffazione e la

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

pirateria nell'ambito del mercato interno è necessario procedere al ravvicinamento di alcune disposizioni penali. Il legislatore comunitario è competente ad adottare le misure penali necessarie per garantire la piena efficacia delle norme che esso emana in materia di protezione della proprietà intellettuale.

pirateria nell'ambito del mercato interno è necessario procedere al ravvicinamento di alcune disposizioni penali. Il legislatore comunitario è competente ad adottare le misure penali necessarie per garantire la piena efficacia delle norme che esso emana in materia di protezione della proprietà intellettuale, **come definita dalla presente direttiva e comunque ad esclusione della materia brevettuale.**

Motivazione

La modifica si rende necessaria per ragioni di coerenza con gli emendamenti successivi e mira a delimitare fin dall'inizio il campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 2

Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) È necessario assicurare un'adeguata tutela ai diritti di proprietà intellettuale nell'ambito del settore audiovisivo, così come indicato dalla direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato¹.

¹ G U L 320 del 28.11.1998, pag. 54.

Motivazione

La Direttiva 98/84/CE al momento risulta l'unica protezione stabilita a livello europeo per tutelare i diritti audiovisivi contro i crescenti attacchi della pirateria e della contraffazione. Questo avviene principalmente attraverso l'accesso condizionato, vale a dire la soluzione tecnica che permette di controllare e assicurare la fruizione di contenuti audiovisivi trasmessi in forma codificata. Inserire le violazioni connesse all'accesso condizionato all'interno della presente proposta, attraverso il riferimento alla direttiva 98/84/CE, costituirebbe un deterrente importante per organizzazioni criminali che violano i diritti audiovisivi, contando sull'impunità facilitata dall'attuale disomogeneità della normativa nei diversi Stati membri.

Emendamento 3

Articolo 1, comma 1

La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, **come**

definiti in appresso.

Motivazione

L'emendamento vuole precisare il campo di applicazione della direttiva richiamando le definizioni contenute nell'emendamento seguente.

Emendamento 4
Articolo 1, comma 2

Tali misure si applicano ai diritti di proprietà intellettuale previsti dalla legislazione comunitaria ***e/o dalla legislazione nazionale dei vari Stati membri.***

Tali misure si applicano ai diritti di proprietà intellettuale previsti dalla legislazione comunitaria.

Motivazione

Per ragioni di uniformità di trasposizione nei vari Stati membri e al fine di assicurare la massima efficacia alle disposizioni della presente direttiva è preferibile limitare il suo campo di applicazione ai diritti di proprietà intellettuale che sono già stati oggetto di disciplina a livello comunitario.

Emendamento 5
Articolo 2

Definizione

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) «diritti della proprietà intellettuale», uno o più dei seguenti diritti:

- diritto d'autore,***
- diritti connessi al diritto di autore,***
- diritto sui generis del costituente di una banca di dati,***
- diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori,***
- diritti relativi ai marchi,***
- diritti relativi ai disegni e modelli,***
- indicazioni geografiche,***
- nomi commerciali, se protetti da diritti di privativa nella legislazione nazionale,***
- e comunque i diritti, limitatamente a***

quelli previsti a livello comunitario, relativi alle merci di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti¹;

b) «violazione commessa su scala commerciale», ogni violazione di un diritto della proprietà intellettuale effettuata per ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti, con esclusione di norma degli atti effettuati dagli utenti privati per finalità personali e non lucrative;

c) «violazione intenzionale di un diritto di proprietà intellettuale», una violazione deliberata e consapevole di detto diritto, effettuata al fine di trarne un profitto economico su scala commerciale.

d) «persona giuridica», qualsiasi soggetto giuridico che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Ai fini della presente direttiva per «persona giuridica» si intende qualsiasi soggetto giuridico che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

¹ G U L 196 del 2.8 2003, pag. 7.

Motivazione

La modifica vuole introdurre le definizioni necessarie alla corretta individuazione del campo di applicazione della direttiva nonché alla delimitazione e dei concetti di "scala commerciale" e di "violazione intenzionale" quale presupposto delle attività concretamente punibili. Il nuovo titolo dell'art. 2 si rende necessario a seguito dell'introduzione di più definizioni invece dell'unica contenuta nel testo originario della proposta.

Emendamento 6
Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il massimo della pena comminabile alle persone fisiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 non sia inferiore a 4 anni di reclusione quando tali reati siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro... sulla lotta contro la criminalità organizzata *e* comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il massimo della pena comminabile alle persone fisiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 non sia inferiore a 4 anni di reclusione quando tali reati **siano gravi ovvero** siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro... sulla lotta contro la criminalità organizzata **ovvero** comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

Motivazione

L'emendamento proposto si giustifica alla luce del fatto che molte legislazioni nazionali hanno già adottato misure di protezione dei diritti di proprietà intellettuale assai rigorose senza per questo richiedere che il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale. Esigere questo elemento quale presupposto per l'irrogazione di una sanzione più grave potrebbe nuocere alla corretta applicazione delle forme di tutela nazionale.

Emendamento 7

Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

a) di un massimo non inferiore a 100 000 euro per i casi **meno gravi**;

a) di un massimo non inferiore a 100 000 euro per i casi **diversi da quelli di cui al paragrafo 1**;

Motivazione

La modifica proposta mira a rendere più chiaro il testo, senza alterarne il significato originario.

Emendamento 8

Articolo 6

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quantomeno quando i reati siano stati commessi nell'ambito di

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche condannate conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati, quantomeno quando i reati **siano gravi ovvero** siano stati

un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro... sulla lotta contro la criminalità organizzata **e** qualora comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro... sulla lotta contro la criminalità organizzata **ovvero** qualora comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

Motivazione

L'emendamento proposto si giustifica alla luce del fatto che molte legislazioni nazionali hanno già adottato misure di protezione dei diritti di proprietà intellettuale assai rigorose senza per questo richiedere che il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale. Esigere questo elemento quale presupposto della confisca potrebbe nuocere alla corretta applicazione delle forme di tutela nazionale.

Emendamento 9 Articolo 7

Gli Stati membri assicurano che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti, **e gli esperti** possano contribuire alle indagini condotte dalle squadre investigative comuni su violazioni di cui all'articolo 3 della direttiva.

Gli Stati membri assicurano che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati, o i loro rappresentanti **e consulenti**, possano contribuire alle indagini condotte dalle squadre investigative comuni su violazioni di cui all'articolo 3 della direttiva.

Motivazione

La modifica proposta mira a rendere più chiaro il testo.

MOTIVAZIONE

I. Introduzione: le proposte del 12 luglio 2005

1. Il 12 luglio 2005 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di Direttiva relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (2005/0127(COD)); contestualmente veniva trasmessa al solo Consiglio una proposta di Decisione quadro relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione delle violazioni della proprietà intellettuale (2005/0128(CNS)).

2. La proposta di direttiva in questione obbligava gli Stati membri a considerare reato ogni violazione intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, compresi il tentativo, il concorso e l'istigazione. Il testo prevedeva una serie di sanzioni che andavano dalla confisca dei beni contraffatti alla reclusione dell'autore del fatto. Erano previste inoltre varie sanzioni accessorie, come la chiusura degli stabilimenti o degli esercizi commerciali impiegati per la contraffazione oppure per la commercializzazione dei beni contraffatti, oppure ancora la pubblicazione della sentenza di condanna. Tuttavia, la proposta di direttiva si limitava a prevedere un obbligo di incriminazione e di sanzione di certi fatti da parte degli Stati membri, senza precisare il livello delle pene ¹.

3. Dal canto suo, la proposta di decisione quadro mirava a rafforzare le misure di diritto penale attraverso il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di violazione della proprietà intellettuale e la cooperazione fra gli Stati membri nella repressione di tali reati. In particolare, a completamento della proposta di direttiva testé ricordata, essa fissava il livello minimo delle pene previste a carico degli autori dei fatti incriminati: un massimo di almeno 4 anni di reclusione, quando tali reati siano stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della futura decisione quadro sulla lotta contro la criminalità organizzata (2005/0003(CNS)) e nel caso in cui tali reati comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, nonché un'ammenda di un massimo di almeno 300.000 euro per gli stessi fatti.

II. La sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2005 e la posizione della Commissione europea

1. Nelle more della procedura di adozione delle ricordate proposte, la Corte di giustizia, con sentenza del 13 settembre 2005, causa C-176/03, *Commissione c. Consiglio*, pur ribadendo che, in generale, la Comunità europea non ha competenza in materia penale, ha affermato che ciò «non può tuttavia impedire al legislatore comunitario, allorché l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a

¹ In effetti, la Corte di giustizia (cfr. sent. 21 settembre 1989, causa C-68/88, *Commissione c. Repubblica ellenica*) tradizionalmente autorizza solo la cd. tecnica dell'assimilazione: la norma comunitaria può prevedere che le disposizioni penali interne poste a protezione di certi interessi nazionali si applichino anche a tutela dei corrispondenti interessi comunitari, così combinandosi le due previsioni in una nuova norma incriminatrice. Ciò significa che il diritto comunitario può prevedere la rilevanza penale di certi comportamenti, ma deve lasciare spazio alla competenza degli Stati membri per ciò che riguarda concretamente l'individuazione e l'applicazione delle sanzioni.

garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell'ambiente» (punto 49).

2. Per la Corte, inoltre, ai fini della corretta individuazione della base giuridica di un atto comunitario, occorre riferirsi allo scopo e al contenuto dell'atto stesso. In questo senso, la decisione quadro impugnata in quell'occasione ¹, avendo per scopo e contenuto principali la protezione dell'ambiente, avrebbe dovuto essere fondata sull'art. 175 TCE (primo pilastro) e non sul Titolo VI TUE (terzo pilastro) (punto 51).

3. La Commissione europea ha quindi adottato una comunicazione ² nella quale si spinge fino in fondo il ragionamento della Corte di giustizia e si ammettono senza limiti interventi normativi in materia penale nell'ambito del primo pilastro ed in relazione ad ogni area di competenza comunitaria potenzialmente interessata.

4. A giudizio della Commissione, la distribuzione delle competenze fra primo e terzo pilastro dovrebbe essere la seguente: le disposizioni di diritto penale necessarie ad assicurare l'effettività del diritto comunitario appartengono al primo pilastro, mentre le disposizioni "orizzontali" di diritto penale (cooperazione di polizia e giudiziaria; misure di armonizzazione nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia) appartengono al terzo pilastro.

5. In tale quadro, la Commissione si è impegnata, fra l'altro, per il caso in cui una iniziativa legislativa sia ancora pendente presso il legislatore, ad apportarvi le modifiche necessarie.

III. La proposta del 26 aprile 2006

1. A seguito del dibattito suscitato dal tema, e soprattutto della riferita sentenza della Corte di giustizia, la Commissione ha ritenuto di dover modificare la proposta di direttiva e di ritirare la proposta di decisione quadro del 12 luglio 2005 (³).

2. Conseguentemente, il 26 aprile 2006 la Commissione ha trasmesso una nuova proposta di direttiva relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei ritti di proprietà intellettuale, che riprende, aggiorna e fonde le previsioni delle due precedenti iniziative.

3. In particolare, le disposizioni relative al livello delle sanzioni e agli ampi poteri di confisca che figuravano nella proposta di decisione quadro ormai sono integrate nella nuova proposta di direttiva (v. specialmente artt. 5-8). A quanto pare, è uno dei primi casi in cui la Commissione ha dato applicazione alla sua nuova dottrina in materia di diritto penale.

4. In estrema sintesi, l'art. 1 definisce l'oggetto e il campo d'applicazione della direttiva; l'art. 2 definisce la nozione di persona giuridica quale prevista dalla direttiva; l'art. 3 contiene

¹ Decisione quadro del Consiglio 2003/80/GAI del 27 gennaio 2003, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle conseguenze della sentenza della Corte del 13 settembre 2005, COM(2005)0583.

³ Cfr. art. 250, comma 2°, TCE: "fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario". Si ritiene che nel potere di modifica sia incluso anche il potere di ritirare una proposta: cfr. parere della commissione giuridica del 22 marzo 2006 sull'esito dello screening delle proposte legislative pendenti davanti al legislatore comunitario (2005/2214(INI)).

l'obbligo di incriminazione di determinate condotte da parte degli Stati membri; gli artt. 4 e 5 precisano rispettivamente la natura e il livello delle sanzioni anche penali; l'art. 6 disciplina i poteri di confisca; l'art. 7 prevede squadre investigative comuni nella repressione delle contraffazioni; l'art. 8 contiene l'obbligo di procedibilità d'ufficio dei reati definiti dalla direttiva; infine, gli artt. 9 e 10 riguardano rispettivamente l'attuazione e l'entrata in vigore della direttiva.

5. Il raffronto fra la nuova proposta e le precedenti dimostra, in definitiva, che solo le disposizioni della decisione quadro relative alla competenza e al coordinamento dei procedimenti non sono state riprese nella nuova proposta. In effetti, la Commissione prevede in materia un approccio orizzontale nel quadro del suo Libro verde sui conflitti di giurisdizione e il principio del *ne bis in idem* nei procedimenti penali del 23 dicembre 2005⁽¹⁾. In tale contesto, la Commissione non considera indispensabile prevedere un regime specifico per la tutela della proprietà intellettuale.

VI. Spunti problematici e posizione del Relatore

1. Il fondamento sul primo pilastro delle iniziative in materia penale è perfettamente coerente con l'interpretazione estensiva che la Commissione ha voluto dare alla sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2005. Ne consegue che, se si sposa questa estensione, non vi è nulla da eccepire al riguardo. Restano tuttavia alcuni spunti problematici che la proposta della Commissione, così come modificata, non sembra aver saputo risolvere.

2. Si tratta in particolare del campo di applicazione della direttiva. Nella relazione di accompagnamento si legge che la normativa in questione è applicabile a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale prevista dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale degli Stati membri, come la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

3. La dichiarazione 2005/295/CE della Commissione relativa all'articolo 2 della direttiva 2004/48/CE definisce un elenco di tali diritti al fine di apportare una maggiore certezza in merito al campo di applicazione della direttiva. In tale elenco figurano, in particolare, i "diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari".

4. Ora, che anche alla materia brevettuale si applichino sanzioni penali definite a livello comunitario non sembra particolarmente convincente di per sé, né coerente con l'approccio seguito in materia negli ultimi anni dal legislatore comunitario.

5. Di per sé, non si avverte l'urgenza stringente di intervenire mediante sanzioni penali perché la tutela dei brevetti è già assistita in numerosi Stati membri da sanzioni a carattere penale (ammenda e reclusione): è il caso, per esempio, degli ordinamenti tedesco², austriaco³, danese⁴, spagnolo⁵, francese⁶, ungherese⁷, italiano¹, olandese² e portoghese³. Pertanto,

¹COM(2005)0696.

² Cfr. § 142 del *Bekanntmachung der Neufassung des Patentgesetzes* (PatG) del 16 dicembre 1980.

³ Cfr. artt. 147 e 149 del *Patentgesetz 1970*, come modificato dalla legge federale n. I 143.

⁴ Cfr. sezione 57 del *Danish Patents Act*, n. 479 del 20 dicembre 1967.

⁵ Cfr. art. 273 del *Código penal*, così come modificato dalla legge organica n. 10/1995 del 23 novembre 1995.

⁶ Cfr. art. L. 615-14 del *Code de la propriété intellectuelle* del 26 gennaio 1990 e successive modificazioni.

⁷ Cfr. art. 329/D del codice penale.

benché vada segnalata l'assenza di una tutela penale in altri ordinamenti (come quello inglese, belga e greco), l'introduzione di una tale disciplina a livello comunitario porterebbe piuttosto ad una sovrapposizione ed un appesantimento del quadro normativo, salvo a voler immaginare che, per via di un'esplicita previsione della direttiva (da introdurre con un apposito emendamento), o per via della operatività implicita del cd. primato del diritto comunitario ⁴), la legislazione comunitaria in materia si sostituisca completamente a quella nazionale.

6. In secondo luogo, voler applicare sanzioni penali alla materia dei brevetti sembra in palese contraddizione con la posizione assunta dal Parlamento europeo che, nella sua plenaria del 6 luglio 2005, ha rigettato la proposta della Commissione concernente una direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (2002/0047 (COD)): se il Parlamento europeo, a larghissima maggioranza ⁵, ha ritenuto allora inopportuna una disciplina della materia, prevedere adesso sanzioni penali a tutela dei brevetti (per i quali appunto manca una regolamentazione) equivarrebbe ad un'anticipazione frammentaria e pericolosa di una disciplina che, per la sua complessità, deve essere quanto più organica e condivisa possibile.

7. Alla luce di quanto sopra, il Relatore presenta emendamenti agli artt. 1 e 2 della proposta di direttiva al fine di delimitarne il campo di applicazione e di offrire le opportune definizioni. Concretamente, si viene ad escludere dal raggio di azione della direttiva la materia dei brevetti, stabilendo che, nelle more di una più compiuta disciplina dei brevetti a livello comunitario (da adottarsi con apposita, futura direttiva), le previsioni contenute nella proposta di cui trattasi non si applicano ai brevetti. In tal modo non si pregiudicherebbe il contenuto (anche di natura penale) delle future disposizioni in materia brevettuale. Inoltre, si circoscrive il campo di applicazione della direttiva quei soli diritti della proprietà intellettuale che sono oggetto di disciplina comunitaria.

8. Infine, per ragioni di coerenza del testo, si propongono lievi modifiche del considerando 5 e della rubrica dell'art. 2, nonché formulazioni più chiare e razionali degli articoli 5, 6 e 7.

VI. Futuri sviluppi

1. Il Relatore si auspica che, nell'elaborare le future strategie della lotta alla pirateria e alla contraffazione e con l'avvio di una fase di maggiore armonizzazione della materia, il legislatore comunitario valuti l'opportunità di trovare forme e modi per sanzionare anche coloro che acquistano merci di provenienza illecita.

¹ Cfr. gli artt. 473 e 474 del codice penale che puniscono rispettivamente i fatti di "contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali" e di "introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi", nonché l'art. 475 che prevede la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.

² Cfr. art. 45 del *Dutch Patent Act* (Rijksocrooiwet) del 1910 e art. 79, num. 1, del *Dutch Patent Act* (Rijksocrooiwet) del 1995.

³ Cfr. artt. 261 e 262 del *Código da Propiedade Industrial* (decreto-legge n. 16/95 del 24 gennaio 1995 e successive modificazioni).

⁴ Come è noto, a questo primato corrisponde l'obbligo per il giudice nazionale di applicare integralmente il diritto comunitario, disapplicando di conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva a quella comunitaria (cfr. per tutte Corti di giustizia, sent. 9 marzo 1978, causa 106/77, *Simmenthal*, in *Racc.*, 1978, p. 629, punto 24).

⁵ 648 voti contrari, 14 favorevoli e 18 astenuti.